1104 R
INTERNO

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione sul messaggio 20 novembre 1963 concernente una modificazione della vigente legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale

(del 3 aprile 1964)

1) Il messaggio in esame propone di modificare l'art. 8 lett. a) della vigente legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale. Non sembri superfluo ricordare che il contenuto della norma citata (art. 8) vale anche per la concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza ai confederati (art. 24) tenuto conto, tuttavia, delle disposizioni speciali in materia. La modificazione che il messaggio governativo propone sollecita nuove facilitazioni — ai fini della domanda di cittadinanza —, in materia di computo di residenza a favore del richiedente che ha trascorso nel Cantone, mentre viveva in unione coniugale con una donna ticinese per nascita, oppure, come a nuova proposta, con una donna confederata per nascita, di lingua materna italiana, cresciuta nel Cantone e che abbia frequentato la scuola ticinese durante almeno 5 anni. Nel computo dei 10 anni di residenza, in tutti questi casi, il tempo che il richiedente ha trascorso nel Cantone fra i 10 anni e i 20 anni compiuti è computato 2 volte.

2) Tanto la norma vigente favorisce il richiedente in istato di unione coniugale con una donna ticinese per nascita, quanto la modificazione proposta favorisce, inoltre, il richiedente in istato di unione coniugale con una donna confederata per nascita. La modificazione, per quanto attiene alla donna confederata per nascita, diventa, in forza della nuova proposta, coerente alla norma di diritto federale : la quale norma esige soltanto il requisito generico della cittadinanza svizzera. La norma cantonale vigente risulta dunque di evidente contenuto restrittivo rispetto alla vigente norma federale. La legge vigente ticinese, votata dal Gran Consiglio il 10 ottobre 1931, si proponeva invece di facilitare, nello spirito e nelle norme della legislazione federale (29 settembre 1952), anche i requisiti per l'acquisto della cittadinanza cantonale e dell'attinenza. L'applicazione della nuova legge cantonale invece rivela, in qualche caso di poco conto numerico, un indirizzo restrittivo. Era quanto non si voleva. La pratica corregge di sovente la norma giuridica astratta e, di conseguenza, il messaggio governativo propone di adeguare la norma legislativa alla realtà dei fatti.

3) Il principio della norma generela federale — art. 15 cpv. 1 e 2 — entra quindi nel corso della legislazione ticinese mediante la proposta in esame. La modificazione, a tenore del progetto, fa capo tuttavia al requisito della lingua materna italiana (donna ticinese per nascita *oppure* donna confederata, di lingua materna italiana, cresciuta nel Cantone e che abbia frequentato la scuola ticinese durante almeno 5 anni). La Commissione, per quanto concerne il principio fondamentale di capacità d'acquisto della cittadinanza e dell'attinenza, tiene fermo a sua volta al criterio di una provata e piena assimilazione del richiedente al sentimento civico ticinese. Il quale sentimento civico, congiunto al sentimento patrio svizzero, trova un terreno particolarmente fertile lorquando il richiedente viva in unione coniugale con una cittadina svizzera. La Commissione fa sue, a questo proposito, le considerazioni del messaggio. Pre-

cisamente : « La *ratio* cui si ispirano tutte le norme citate è evidente : esse considerano, cioè, che la durata della residenza, posta dalla legge come requisito e premessa per l'assimilazione, possa essere abbreviata quando determinati altri fattori, presumibilmente, vengono a influire sul grado dell'assimilazione stessa dello straniero : tra questi l'unione coniugale ». L'unione coniugale è per certo fonte di comuni affetti e pensieri, e, dunque, fonte di comuni sentimenti spirituali che assecondano un comune modo di pensare e di sentire una medesima vita civica.

4) La Commissione della Legislazione a sua volta considera utile, come sollecita il messaggio, di allargare alla nuova legge il campo di applicazione. La novella legislativa proposta abbrevia al richiedente, purchè in istato di unione coniugale con una cittadina svizzera per nascita, il computo di tempo della residenza nel Cantone rispettate particolari disposizioni. Prevale nel pensiero della Commissione, il principio dell'assimilazione presunta (art. 24) a favore del richiedente in istato giuridico e morale di convivenza coniugale. L'assimilazione presunta, nello spirito e nella lettera della legislazione, configura una presunzione di diritto. I Cantoni sono legittimati a legiferare in materia di cittadinanza cantonale come attesta la dottrina nazionale avvalorata dalle norme istituzionali. Si fa capo in proposito alle citazioni del messaggio governativo.

   La Commissione osserva, inoltre, che la norma dell'assimilazione presunta attribuita alla disposizione in esame disciplina la casistica propria a questa materia.

5) La Commissione propone :

   art. 8 lett. a) .... (omissis) .... ; ciò vale parimenti per il tempo che il richiedente ha trascorso nel Cantone mentre viveva in unione coniugale con una donna ticinese uer nascita oppure con una donna confederata per nascita la cui assimilazione possa essere considerata presunta giusta l'art. 4 della presente legge. Si fa capo in proposito all'art. 24 della vigente legge ticinese. In base a tale norma l'assimilazione confederata è presunta :

   a) se è nato da madre ticinese, se ha frequentato la scuola ticinese durante almeno 5 anni e non ha vissuto fuori del Cantone per 15 anni ; oppure :

   b) se ha frequentato le scuole ticinesi durante almeno 8 anni e ha risieduto nel Cantone durante 20 anni, dei quali ininterrottamente i 10 precedenti la domanda d'acquisto della cittadinanza ticinese ; oppure :

   c) se è di lingua materna italiana ed ha frequentato le scuole ticinesi durante almeno 5 anni.

   Ne consegue che verificandosi una di queste condizioni, il richiedente confederato è esonerato dall'esame previsto dall'art. 11 lett. a). Il quale esame comprende, tra altro, una prova circa la conoscenza della lingua italiana, dei primi elementi di civica, storia, geografia svizzera e ticinese. La presunzione di assimilazione fa capo, in appunto, allo stato coniugale del richiedente, sia straniero o confederato, con una cittadina svizzera. L'unione coniugale asseconda e compie una comunità di conoscenze nel campo civico e del sentimento.

6) L'assimilazione presunta è una qualificazione del candidato alla cittadinanza ticinese e all'attinenza. Permane tuttavia l'obbligo, a cura delle Autorità competenti, dell'inchiesta atta a dare un quadro completo della personalità e di quella dei membri della famiglia del richiedente. L'inchiesta è condotta, anche nei casi di assimilazione presunta, dal Dipartimento federale e dal Dipartimento cantonale dell'interno. Il regolamento di applicazione della legge — articolo 2 — dispone che il Dipartimento dell'interno redige l'inchiesta finale con la collaborazione del Municipio del Comune in cui lo straniero intende naturalizzarsi. Sono così mantenute, anche in caso di assimilazione presunta,

garanzie atte a salvaguardare i diritti comunali e cantonali. Ovvio avvertire, poi, che spetta pur sempre agli ordini comunali e cantonali, nei rispettivi gradi di competenza, la piena facoltà di valutare il grado di assimilazione raggiunto dal candidato e se meritevole — art. 9 — dell'attinenza comunale e della cittadinanza cantonale.

La Commissione della Legislazione invita per queste ragioni il Gran Consiglio ad accettare il messaggio governativo con la modificazione apportata dalla Commissione.

Per la Commissione della Legislazione :

P. Bernasconi, relatore

Agostinetti — Barchi — Bordoni — Caldelari — Celio — Induni — Lepori — Masoni — Scacchi — Staffieri — Tamburini

---

Disegno di

LEGGE

che modifica quella del 10 ottobre 1961 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale

(del . . . . . .)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 novembre 1962 n. 1104 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 8 lettera a) della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 10 ottobre 1961 è modificato come segue :

« a) se ha risieduto nel Cantone da almeno dieci anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi cinque precedenti la domanda.

Nel computo dei dieci anni di residenza il tempo che il richiedente ha trascorso nel Cantone fra i 10 e i 20 anni compiuti è computato due volte ; ciò vale parimenti per il tempo che il richiedente ha trascorso nel Cantone mentre viveva in unione coniugale con una donna ticinese per nascita oppure con una donna confederata per nascita, la cui assimilazione possa essere considerata presunta giusta l'art. 24 della presente legge ».

Art. 2. — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.